



STATUTO
RETE NAZIONALE FORENSE
Titolo I
Costituzione, sede, scopi

ART. 1 (Costituzione)

E' costituita L'Associazione denominata "**Rete Nazionale Forense**", di seguito indicata anche con "RNF", con sede legale in Roma, Largo Gaetano La Loggia n. 33 scala A int. 3 (CAP 00149), apartitica, apolitica e senza fini di lucro.

ART.2 (Logo)

L'Associazione adotta per le attività generali il logo riprodotto nell'intestazione del presente atto.

La denominazione ed il logo dell'Associazione devono essere utilizzati per tutte le comunicazioni della Associazione e dei suoi Organi, salvo incompatibilità con gli strumenti di comunicazione impiegati.

ART.3 (Scopi)

L'associazione si propone di tutelare la funzione professionale dell'Avvocato, alla quale viene riconosciuta valenza costituzionale, a garanzia della sua autonomia e indipendenza, facendo propri i valori ed i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni Internazionali vigenti.

Si propone di sviluppare iniziative nel campo della giustizia e della difesa del cittadino, di promuovere l'approfondimento delle tutele giurisdizionali dei diritti ed, in particolare, diffondere e realizzare iniziative sul tema della giustizia giusta, nonché attuare il diritto di difesa, quale fondamentale prospettiva per il futuro civile e democratico dei cittadini.

L'Associazione si propone altresì:

- di istituire e gestire corsi di studio e formazione ad ogni livello, organizzare seminari e manifestazioni su temi di particolare interesse ed attualità anche in collaborazione con Università, Istituti scolastici, Istituzioni forensi, privati ed Organismi pubblici;
- di promuovere il dibattito interdisciplinare sulle tematiche connesse alla professione forense;
- di rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli Avvocati onde renderli partecipi collettivamente alla difesa degli interessi della professione, anche quali lavoratori intellettuali autonomi;
- di proporre modifiche tecniche, scientifiche e legislative in materia giudiziaria e forense;
- di incentivare i giovani Avvocati al raggiungimento della giusta competenza necessaria all'esercizio della professione forense, favorendo la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, nel rispetto delle norme deontologiche di categoria;

- di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali della persona, del diritto e del giusto ed equo processo, garantire il diritto di difesa e tutela degli interessi e diritti innanzi l'Autorità Giudiziaria e nell'ambito delle procedure alternative di risoluzioni delle controversie, a condizione di parità e nel rispetto del contraddittorio;
- di promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, anche proponendo riforme legislative, al fine di garantirvi l'accesso a tutte le persone, senza alcuna distinzione;
- di perseguire l'affermazione e la tutela dell'attività difensiva;
- la eliminazione di qualunque tipo di discriminazione all'interno della Professione forense;
- di promuovere la cooperazione con persone, Enti ed Associazioni aventi finalità analoghe;
- di istituire un osservatorio carceri, con sede centrale e sedi periferiche, che analizzi i problemi normativi e pratici dell'ordinamento penitenziario e della realtà carceraria, e segua la produzione legislativa in materia penitenziaria, svolgendo funzioni consultive per le tematiche inerenti la materia carceraria e l'ordinamento penitenziario;
- di curare l'attuazione, anche in sede locale, delle iniziative assunte dall'Associazione Rete Nazionale Forense;
- di promuovere ed attuare, con qualsiasi modalità, iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale, culturale, informativo, divulgativo e conviviale degli iscritti e della categoria forense, anche in collaborazione con altre Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni ed anche mediante la pubblicazione sui giornali e l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione;
- di promuovere la pubblicazione e divulgazione di contributi scientifici in materia giuridica.

Titolo II Associati

ART. 4 (Soci)

Possono divenire Soci gli Avvocati iscritti all'Albo professionale ed i Praticanti Avvocati iscritti al Registro Praticanti tenuto dal C.O.A. di appartenenza, coloro che si sono distinti nell'ambito del diritto, dell'Amministrazione della Giustizia e nell'esercizio della Professione forense, contribuendo alle iniziative dell'Associazione, anche se iscritti ad altre Associazioni Forensi.

Il numero dei Soci è illimitato. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il richiedente dichiara di accettare tutte le norme del presente Statuto che, previa richiesta, viene rilasciato in copia.

Possono aderire ad RNF tutti coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano requisiti morali e professionali richiesti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento può essere proposto ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide, inappellabilmente ed in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del ricorso medesimo.

Il Socio risulterà iscritto anche nella Sezione Territoriale Regionale - ove esistente - nella quale ha il proprio domicilio professionale; ove manifesti espresso e formale diniego, sarà iscritto nel solo Albo Nazionale dei Soci di RNF.

L'elenco dei Soci è tenuto ed aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro, sempre disponibile per le consultazioni.

ART. 5 (Categorie di Soci)

Gli Associati si dividono in quattro categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci benemeriti/onorari
- Soci sostenitori

- **Soci fondatori** sono gli Avvocati promotori della nascita dell'Associazione, intervenuti alla stesura dell'atto costitutivo.

- **Soci ordinari** sono gli Avvocati ed i Praticanti avvocati (questi ultimi senza diritto di voto) che vogliono partecipare a pieno titolo alla vita dell'Associazione e che versano la quota associativa annuale che, per il primo anno, coincide con la quota di ammissione. Gli Avvocati hanno diritto al voto deliberativo nella Assemblea generale e sono eleggibili in tutte le cariche sociali, purché in regola con i pagamenti delle quote associative.

- **Soci benemeriti/onorari**: sono tutti gli Associati, nominati dal Consiglio Direttivo, che si sono particolarmente distinti nell'ambito del diritto e della amministrazione della giustizia e nell'esercizio della professione forense, anche contribuendo alle iniziative della associazione.

I Soci onorari, esentati dal versamento della quota sociale, non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, non possono ricoprire cariche sociali, e non hanno diritto ad essere convocati ed a partecipare all'assemblea dei soci.

- **Soci sostenitori**: sono tutti gli Associati che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto all'elettorato attivo e passivo, non può ricoprire cariche sociali, e non ha diritto ad essere convocata ed a partecipare all'assemblea dei soci. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro "*Soci sostenitori.*"

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle sue modifiche, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

ART. 6 (Diritti dei Soci)

Tutti i Soci hanno diritto:

- ad esercitare tutti i poteri loro riservati dallo Statuto;
- ad intervenire presso l'Associazione con proposte, progetti ed iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi;
- a ricercare convenzioni, appoggi e collaborazioni per tutte quelle iniziative o attività conformi alle finalità dell'Associazione;
- a partecipare - a proprie spese - a congressi, convegni, premiazioni, viaggi ed in genere tutte le manifestazioni ed eventi organizzati dall'Associazione.

ART. 7 (Doveri dei Soci)

Gli iscritti all'Associazione sono tenuti:

- ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto;
- a contribuire alla determinazione ed all'attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale
- a perseguire gli scopi dell'Associazione;

- a versare, se dovuta, entro il mese di marzo dell'anno solare in corso e per ogni anno solare, la quota associativa, che non potrà essere frazionata.
- a sottostare alle misure ed alle eventuali procedure disciplinari.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di tenere alto il prestigio della stessa e di perseguire il raggiungimento degli scopi associativi, con spirito di collaborazione e solidarietà.

ART. 8 (Perdita dello status di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- per morte o per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il Socio può esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica - o strumento equipollente - al Segretario Generale dell'Associazione. Il recesso è immediatamente efficace a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote associative dovute fino a tale data.

Decade dalla qualità di Socio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, colui che viene cancellato dall'Albo o Registro di appartenenza, ove previsto, e colui che non provvede al pagamento della quota annuale se dovuta, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo.

E' escluso dall'Associazione il Socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto o che, comunque, non tiene un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito di provvedimento sanzionatorio del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui ai successivi artt. 37 e 38, dispone, inoltre, l'esclusione del socio cancellandolo dall'elenco degli iscritti.

Titolo III

Finanze, Patrimonio, Bilancio

ART. 9 (Finanziamento delle attività, contributi e sovvenzioni).

L'Associazione non ha scopo di lucro. Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle attività dell'Associazione provengono da:

- quote associative annuali;
- eventuali contributi dei Soci;
- contributi di Società, Enti, persone fisiche, etc.. che intendono sostenerne l'attività.

Tali entrate dovranno essere rigorosamente elencate, anno per anno, in un apposito registro. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e finanziarie o utili per perseguire lo scopo associativo.

L'Associazione potrà partecipare, con oblazioni e contributi, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare le attività previste dai suoi scopi.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo, dai beni acquisiti, nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

L'Associazione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad Altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentita l'Autorità di controllo competente, ove previsto *ex lege*, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11 (Quote)

Il Consiglio Direttivo determina, di anno in anno, l'ammontare della quota associativa annuale. La quota - ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte - non è rimborsabile, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 12 (Bilancio consuntivo)

Il Bilancio comprende l'esercizio associativo dall'01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere depositato entro il 31 marzo dell'anno successivo e che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla fine dell'anno solare (30 aprile).

Titolo IV

Organi dell'Associazione

ART. 13 (Organi della Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea Generale degli Soci*
- *il Presidente*
- *il Vice Presidente*
- *il Segretario Generale*
- *il Tesoriere*
- *il Consiglio Direttivo*
- *la Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi*
- *il Collegio Nazionale dei Probiviri*

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale compongono l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione.

CAPO I

Assemblea Generale degli Soci

ART. 14 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea, Organo sovrano composto dai Soci fondatori e dai Soci ordinari, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio potrà ricevere non più di due deleghe.

ART. 15 (Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno, ed in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti, almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare, che sarà inviato a mezzo posta elettronica certificata - o strumento equipollente - almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Tale termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni in caso di motivata urgenza.

ART. 16 (Funzioni dell'Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee programmatiche dell'Associazione;
- elegge, tra gli iscritti aventi diritto di voto, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale;

- approva il bilancio di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- vota la sfiducia al Consiglio Direttivo;
- elegge, fra gli iscritti aventi diritto di voto, i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria:

- approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 17 (Validità dell'Assemblea Generale dei Soci)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età presente.

L'Assemblea potrà tenersi anche in videoconferenza o modalità mista. In tale ultima evenienza, i Soci delle Sezioni territoriali costituite, qualora ne facciano richiesta, parteciperanno ai lavori assembleari in collegamento, presso la sede della Sezione territoriale regionale. Presso le dette Sedi Territoriali Regionali potranno essere costituiti seggi elettorali ove i soci iscritti alla Sezione di appartenenza potranno esercitare il diritto di voto durante il corso dell'Assemblea.

È consentita l'espressione del voto in via elettronica - o con strumento equipollente -, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota, anche con delega di altri Soci,

ART. 18 (Votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto eccezione fatta per:

- le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere non hanno diritto di voto.

La verifica del diritto al voto e del suo corretto esercizio è effettuata dal Presidente dell'Associazione ovvero, per sua delega, dal Segretario Generale o da altro componente dell'Organo.

L'espressione di voto avverrà con voto palese.

ART. 19 (Verbalizzazione e pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci)

Le deliberazioni dell'Assemblea, riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario Generale e da questi sottoscritte insieme al Presidente, sono pubblicate mediante affissione all'albo della sede o a mezzo di albo informatizzato.

ART. 20 (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, un bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da

depositare entro il 31 marzo dell'anno successivo, che viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla fine dell'anno solare. Il bilancio annuale deve essere formulato in modo da riportare, suddivise per voci analitiche ed elencate con chiarezza, tutte le entrate e le uscite dell'Associazione. Il bilancio viene reso disponibile ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea in cui verrà discusso, e sarà depositato presso l'Associazione affinché i soci possano prenderne visione. Il verbale di approvazione ed il bilancio vengono conservati per almeno 5 (cinque) anni presso la sede legale della Associazione.

CAPO II

Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere

ART. 21 (Il Presidente Nazionale)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, inoltre:

- provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e lo presiede, redigendo la relazione annuale sull'attività complessivamente svolta;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- è componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- è componente di diritto della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismo Forensi;
- nomina, previo parere del Consiglio Direttivo, l'Addetto stampa e Responsabile della Comunicazione di cui al successivo art.44.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 22 (Il Vice Presidente Nazionale)

Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea Generale e sostituisce il Presidente, in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone a pieno tutte le sue funzioni. Predisporre gli atti di competenza, dà esecuzione in sostituzione del Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto al termine del suo mandato, per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente, inoltre:

- sostituisce il Segretario ed il Tesoriere nei compiti loro assegnati, in caso di temporaneo impedimento;
- è componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- è componente di diritto della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismo Forensi.

ART. 23 (Il Segretario Generale)

l'Assemblea Generale, su proposta del Presidente, nomina tra gli Associati aventi diritto di voto il Segretario Generale, che rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto, per non più di due mandati consecutivi.

Il Segretario Generale:

- si occupa della verbalizzazioni delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

- coadiuva il Presidente Nazionale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- è componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- è componente di diritto della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi.

ART. 24 (Il Tesoriere Nazionale)

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, il Consigliere Tesoriere, che rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Tesoriere incassa dai Soci le quote associative annuali ed ogni altro corrispettivo o entrata da chiunque dovuto a qualunque titolo, cura la gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione, redige e consegna al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno una proposta di bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio concluso al 31 dicembre.

Il Tesoriere ha la firma, disgiunta con il Presidente, sui conti bancari e postali dell'Associazione.

CAPO III

Consiglio Direttivo Nazionale

ART. 25 (Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo, composto da 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea Generale, rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:

- *il Presidente Nazionale*
- *il Vice Presidente Nazionale*
- *il Segretario Generale.*

ART.26 (Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione, ed in generale, la sua ordinaria amministrazione:

- attua gli indirizzi dell'Associazione deliberando le iniziative necessarie al conseguimento dei suoi scopi;
- riferisce annualmente alla Assemblea sull'attività dell'Associazione;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- delibera in ordine a sovvenzioni ed altro che provenga da enti pubblici e privati;
- vota la proposta di bilancio consuntivo annuale presentata dal Tesoriere;
- adotta i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio Nazionale dei Probiviri e dal Collegio Territoriale dei Probiviri;
- delibera i provvedimenti a carico dei Soci di cui all'art. 8;
- nomina i Componenti della Conferenza degli Eletti di cui al successivo art. 30;
- nomina il Responsabile Nazionale per le Pari Opportunità di cui al successivo art. 42;
- nomina il Coordinatore Nazionale delle Sezioni Territoriali di cui al successivo art.43;
- su proposta del Direttore del Centro Studi, nomina i Responsabili dei Dipartimenti Scientifici;

- può costituire Commissioni - temporanee o permanenti - per lo studio e l'esame di argomenti riguardanti gli scopi dell'Associazione, scegliendone i Componenti tra i suoi Consiglieri e tra i Soci.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo:

- la relazione delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
- la determinazione delle quote annuali associative;
- la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- il vaglio delle richieste di adesione all'Associazione;

La partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

ART. 27 (Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente - ovvero, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente - almeno una volta al mese.

La convocazione è trasmessa a cura del Segretario Generale ai Componenti-detti anche Consiglieri-, con avviso contenente l'ordine del giorno inviato a mezzo posta elettronica - o strumento equipollente - almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.

La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno metà dei Componenti che ne facciano richiesta scritta al Presidente, specificando anche l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi Componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un Consigliere, si procede alla designazione del sostituto secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono sinteticamente riportate nel verbale redatto dal Segretario, il quale lo sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 28 (Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale)

Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo - che assumono la carica di Consiglieri - devono tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea. Fino a che non siano stati eletti i nuovi Componenti, rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.

Le candidature, individuali, devono essere presentate alla Segreteria dell'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo dell'Organo. Qualora non siano presentate candidature oppure siano presentate in numero inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, sono eleggibili tutti gli iscritti aventi diritto di voto.

L'assemblea inoltre vota, tra i Soci aventi diritto al voto, 5 (cinque) sostituti che subentreranno, in ordine di preferenza, in caso di dimissioni, decadenza o esclusione di uno dei Consiglieri del Direttivo Nazionale.

In caso di subentro di un nuovo componente nel Direttivo - a seguito di dimissioni, decadenza o esclusione -, il mandato si intende validamente espletato ai fini elettivi ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere e designare quali sostituti, e cioè un numero di preferenze non superiore ad 11 (undici), e può ricevere deleghe da altri Soci, aventi diritto di voto, in numero non superiore a 2 (due). Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il Socio che ha maggiore anzianità

di iscrizione all'Associazione; a parità di anzianità di iscrizione, è eletto il Socio il più anziano di età.

Sono nulle le preferenze di voto eccedenti il numero massimo previsto.

ART. 29 (Scioglimento Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo si scioglie, con conseguente decadenza di tutte le cariche, quando:

- viene meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Componenti;
- viene votata dall'Assemblea dei Soci la sfiducia al Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea Generale ed indice le nuove elezioni, che devono tenersi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ne ha determinato lo scioglimento.

Qualora il Presidente non provveda entro il termine stabilito, le elezioni sono indette, in sua vece, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale devono essere presentate le candidature previste dall'art. 28.

CAPO IV

Organi consultivi, di controllo e disciplinari

ART. 30 (La Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi)

La Conferenza è composta dai Soci iscritti a Rete Nazionale Forense (effettivi ed onorari) che risultano eletti al C.N.F., nei Consigli degli Ordini, nei Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi, nel Comitato dei Delegati e nel C.d.A. della Cassa Forense e negli altri Organismi ed Istituzioni Forensi cui Rete Nazionale Forense riconosce titolarità di rappresentanza dell'Avvocatura.

La Conferenza partecipa all'individuazione degli indirizzi politico-programmatici dell'Associazione, ne sostiene gli sviluppi e l'attuazione, svolge attività di informazione e funzioni meramente consultive nell'ambito della Associazione.

La domanda di iscrizione alla Conferenza deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibera l'inserimento del Socio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L'iscrizione cessa:

- d'ufficio, per i Componenti che sono cancellati dall'Albo professionale, nonché per gli Eletti che, per qualsiasi ragione, non ricoprono più la carica nelle Istituzioni od Organismi di cui sopra;
- a domanda, per i Componenti che ne fanno richiesta.

La sede della Conferenza è la sede di Rete Nazionale Forense.

I Componenti della Conferenza rimangono in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Direttivo.

ART. 31 (Componenti di diritto della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi)

Sono componenti di diritto della Conferenza:

- *il Presidente Nazionale*
- *il Vice Presidente Nazionale*
- *il Segretario Generale*
- *il Presidenti delle Sezioni Territoriali Regionali*
- *il Coordinatore Nazionale delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Locali Territoriali*
- *il Referente Nazionale per le Pari Opportunità.*

ART. 32 (Il Responsabile ed il Segretario della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi)

Il Responsabile della Conferenza viene nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dal Consiglio Direttivo e dipende direttamente da quest'ultimo.

Il Responsabile cessa dalla carica qualora perda la qualifica di Eletto; qualora cessi dalla carica per qualsiasi altro motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede con una nuova nomina.

Il Segretario della Conferenza è nominato dal Responsabile della Conferenza su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 33 (Riunioni ed attività della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi)

La Conferenza viene convocata almeno una volta l'anno, ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno. È presieduta dal Presidente Nazionale, o in sua vece, dal Vice Presidente.

Il Presidente Nazionale o, in sua vece, il Vice Presidente, convoca la Conferenza qualora ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione viene fatta con avviso -contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno- inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, a mezzo posta elettronica o strumento equipollente.

Il Segretario della Conferenza redige il verbale delle sedute, con indicazione del contenuto delle deliberazioni e gli interventi dei partecipanti.

La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà dei componenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni hanno carattere meramente consultivo e non vincolano gli Organi dell'Associazione.

Il Presidente, o in Sua assenza o per delega di questi, il Vice Presidente possono delegare uno o più Componenti per il compimento di singoli atti.

ART.34 (Collegio Nazionale dei Proviviri)

Il Collegio Nazionale dei Proviviri, composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) sostituti, rimane in carica 3 (tre) anni, con possibilità per i suoi componenti di essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

La carica di componente del Collegio Nazionale dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale.

Il Collegio è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere e da designare quali sostituti, e cioè non superiore a 3 (tre), e può ricevere deleghe dai Soci - aventi diritto di voto - in numero non superiore a 2 (due).

Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il Socio che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; a parità di anzianità di iscrizione, è eletto il Socio più anziano di età. Sono ritenute nulle le preferenze eccedenti il numero massimo previsto.

Il Collegio, nel corso della prima seduta da tenersi entro 15 (quindici) giorni dall'elezione, nomina tra i suoi Componenti il Presidente.

ART.35 (Compiti del Collegio Nazionale dei Proviviri)

Il Collegio Nazionale dei Proviviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, e dirime eventuali controversie sorte tra Soci, tra Soci ed Organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altri Organi giudicanti.

Il Collegio opera in piena indipendenza e risponde esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio agisce di iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotta gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio, inoltre:

- decide sulle controversie insorte all'interno dell'Associazione con decisioni inappellabili;
- decide, entro 30 (trenta) giorni dalla data del deposito di ricorso avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo di rigetto di domanda di iscrizione alla Associazione;
- giudica, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di dimissioni, decadenza o esclusione del Socio deliberati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 37 e 38;
- esercita l'azione disciplinare, su istanza di Organi associativi o di singoli Soci, in presenza di violazioni alle norme di cui al presente Statuto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 37 e 38;
- esprime parere, su istanza di Organi associativi o di singoli Soci, su qualsiasi questione attinente la corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché del codice deontologico e di comportamento.

Restano ferme le competenze del Giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

ART. 36 (Norme di comportamento ed obbligo di riservatezza dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri)

I componenti del Collegio:

- devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato;
- devono astenersi dal divulgare fatti e/o circostanze conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

ART. 37 (Funzionamento del Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio si riunisce, anche in videoconferenza, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione inviata con posta elettronica - o strumento equipollente - dal Presidente o, in mancanza, dal membro effettivo più anziano, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti (tre) e delibera a maggioranza. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un Componente effettivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei sostituti - secondo l'ordine di preferenza -, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di impossibilità di un Componente a svolgere l'incarico per una durata superiore a 15 (quindici) giorni - intervenuta nella pendenza un procedimento - il Consiglio Direttivo provvede alla sua temporanea sostituzione con il primo dei sostituti secondo l'ordine di preferenza. La sostituzione non comporta interruzione dei procedimenti e il sostituto designato rimane in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei Componenti del Collegio, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei sostituti, secondo l'ordine di preferenza.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio, le parti possono farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, disponendone - ove ritenuto opportuno - l'audizione personale.

L'avvio del procedimento e la decisione conclusiva del Collegio sono notificati, a cura del Presidente, nei 5 (cinque) giorni successivi, a mezzo posta elettronica certificata alle parti o agli interessati. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

ART. 38 (Procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di Organi associativi o di singoli Soci.

L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova. Qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, Il Presidente del Collegio notifica al destinatario, entro 10 (dieci) giorni, l'avvio del procedimento disciplinare a mezzo posta elettronica certificata, assegnando 10 (dieci) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova. In qualsiasi momento il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle sedute e/o riunioni e dal compimento di atti deliberativi e non-quando destinatario dell'istruttoria è un Socio che ricopra cariche o incarichi associativi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è subordinata alla verificata sussistenza di elementi probatori gravi ed attendibili, ed ha lo scopo di evitare danni - diretti e/o indiretti - a terzi, all'Associazione o a singoli Soci.

Esaurita la fase istruttoria, Il Collegio si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata di proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, di irrogazione una delle seguenti sanzioni:

- censura;
- sospensione dallo *status* di Socio fino a un massimo di 12 (dodici) mesi;
- esclusione del Socio.

Art. 39 (Conciliazione di controversie interne da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri)

Le controversie insorte tra Organi, tra Soci, o tra i primi ed i secondi possono essere sottoposte dagli interessati al Collegio Nazionale dei Probiviri. La richiesta deve contenere l'esposizione dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata al Collegio ed alle parti interessate. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del procedimento.

ART. 40 (Centro Studi Nazionale di Rete Nazionale Forense)

Il Centro Studi di Rete Nazionale Forense è composto da un numero variabile di membri - modificabile in qualunque momento - nominati dal suo Direttore. Ne fanno

parte di diritto i Responsabili dei Dipartimenti Scientifici ed i Direttori dei Centri Studi delle Sezioni Territoriali Regionali.

Il Centro Studi individua temi ed argomenti di approfondimento culturale e professionale per gli Avvocati e gli altri Operatori del diritto, organizza e coordina gli eventi formativi in coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è responsabile delle pubblicazioni scientifiche della Associazione.

ART. 41 (Direttore Nazionale del Centro Studi)

Il Centro Studi è diretto e coordinato dal Direttore Nazionale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Rimane in carica per tre anni, con possibilità di essere rinominato.

Il Direttore individua, tra i suoi Componenti, i Responsabili dei Dipartimenti Scientifici, e può avvalersi di un Segretario nominato a sua scelta tra i Soci.

Le riunioni del Centro Studi sono indette e dirette dal Direttore senza particolari formalità, e possono svolgersi anche in videoconferenza.

La partecipazione al Centro Studi è compatibile con l'assunzione di cariche o incarichi all'interno di RNF.

ART. 42 (Referente Nazionale delle Pari Opportunità)

il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, sentito il Coordinatore Nazionale delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Locali Territoriali, nomina il Referente Nazionale per le Pari Opportunità, individuato tra i Soci che si sono distinti particolarmente svolgendo attività finalizzate all'eliminazione di ogni ostacolo discriminatorio nella partecipazione alla dimensione sociale, economica e politica della vita quotidiana delle persone.

Il Referente rimane in carica per 3 (tre) anni, con possibilità di essere rinominato per non più di due mandati consecutivi.

Il Referente Nazionale per le P.O.:

- cura, di concerto con il Presidente Nazionale e tenuto conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo, i rapporti in materia di pari opportunità con le Istituzioni Forensi nazionali, nonché con tutti i Comitati e/o Commissioni per le Pari Opportunità nazionali e sovranazionali;
- promuove l'organizzazione di eventi, sotto l'egida del Centro Studi di RNF, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e combattere ogni forma di discriminazione sia nell'ambito forense, sia al suo esterno;
- relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo in ordine alle attività svolte.

ART. 43 (Coordinatore Nazionale delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Territoriali Locali)

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Coordinatore Nazionale delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Territoriali Locali, che viene scelto tra i Presidenti delle Sezioni Territoriali Regionali costituite, ovvero tra i Soci che hanno già ricoperto in precedenza la carica di Presidente di Sezione Territoriale Regionale.

Rimane in carica per 3 (tre) anni con possibilità di essere nuovamente nominato per non più di due mandati consecutivi. La carica di Coordinatore Nazionale è incompatibile con le sole cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Segretario Generale.

Il Coordinatore Nazionale:

- coordina la costituzione delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Territoriali Locali - ove è presente una sede di Tribunale - dell'Associazione, avviando le consultazioni con i Soci e curando la stesura di tutti gli atti preparatori e prodromici;

- coordina le attività delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Territoriali Locali costituite;
- convoca, a cadenza periodica, la riunione dei Presidenti delle Sezioni Territoriali Regionali e dei Segretari delle Sezioni Territoriali Locali per il rendiconto delle attività, riferendo poi al Consiglio Direttivo;
- esercita l'azione di vigilanza e controllo delle attività delle Sezioni Territoriali Regionali e delle Sezioni Territoriali Locali, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali condotte non in linea con gli scopi dell'Associazione.

Nella Sezione Territoriale Regionale presieduta dal Coordinatore eletto, le funzioni ed i compiti indicati nel presente articolo sono svolti, in sua vece, dal Presidente Nazionale.

ART. 44 (Responsabile della Comunicazione ed Ufficio Stampa)

E' istituito l'Ufficio Stampa e Comunicazione di Rete Nazionale Forense, diretto ed organizzato dall'Addetto Stampa e Responsabile per la Comunicazione nominato dal Presidente Nazionale, previo parere del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio Stampa:

- cura le strategie di informazione attraverso i social-media ed i mass-media;
- progetta strumenti informativi a stampa o elettronici, cura l'immagine social dell'Associazione;
- mantiene i rapporti con le redazioni giornalistiche e coordina le attività d'informazione degli Uffici Stampa delle Sezioni Territoriali Regionali;
- cura e gestisce il sito internet dell'Associazione, nonché tutte le comunicazioni e pubblicazioni istituzionali.

Il Responsabile della comunicazione opera in aderenza alle linee guida indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale al quale relaziona periodicamente.

TITOLO V

Sezioni Territoriali di Rete Nazionale Forense

ART. 45 (Sezioni Territoriali Regionali)

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere costituite Sezioni Territoriali Regionali da almeno 16 (sedici) Soci Fondatori iscritti a Rete Nazionale Forense.

L'Assemblea dei Soci Fondatori, di concerto con il Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Direttivo di Sezione ed il Collegio Territoriale dei Probiviri.

Il Presidente designato nomina il Segretario, scelto tra i Soci iscritti alla Sezione.

Il numero dei Componenti del Direttivo di Sezione, scelti tra i Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, è stabilito nello Statuto regionale approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori all'atto della costituzione.

Le Sezioni Territoriali Regionali hanno autonomia regolamentare ed amministrativa; rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Sono regolamentate da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente Statuto.

ART. 46 (Organi delle Sezioni Territoriali Regionali)

Sono Organi delle Sezioni Territoriali Regionali:

- *il Presidente*
- *il Vice Presidente*
- *il Segretario*
- *il Direttivo di Sezione*
- *l'Assemblea dei Soci*
- *le Sezioni Territoriali Locali (ove è presente una sede di Tribunale)*

- *il Collegio Territoriale dei Proviviri.*

ART. 47 (Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, ha la rappresentanza legale della Sezione. Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto al termine del suo mandato, per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente, inoltre:

- cura, coadiuvato dal Vice Presidente, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede alla convocazione del Direttivo di Sezione;
- riferisce periodicamente al Coordinatore delle Sezioni Territoriali di RNF in merito a tutte le iniziative che la Sezione intende promuovere ed organizzare;
- nomina l'Addetto Stampa e Responsabile della Comunicazione della Sezione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 48 (Il Vice Presidente della Sezione Territoriale Regionale)

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone a pieno tutte le sue funzioni. Rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale al termine del suo mandato, per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente, inoltre:

- predispone gli atti di competenza, dando esecuzione in sostituzione del Presidente alle deliberazioni del Direttivo di Sezione;
- è componente di diritto del Direttivo di Sezione.

ART. 49 (Il Segretario della Sezione Territoriale Regionale)

Il Presidente della Sezione Territoriale nomina, tra i Soci iscritti alla Sezione, il Segretario, che può essere nuovamente nominato, per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Segretario, il Presidente della Sezione provvede alla sua sostituzione; il mandato si intende validamente espletato ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Il Segretario della Sezione:

- cura la verbalizzazione delle adunanze del Direttivo di Sezione e dell'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale;
- coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie ed opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale;
- è componente di diritto del Direttivo di Sezione.

ART. 50 (Direttivo di Sezione)

Il numero dei Componenti del Direttivo di Sezione è stabilito dallo Statuto regionale approvato all'atto della costituzione della Sezione. I Componenti – che assumono la carica di Consiglieri - rimangono in carica 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 51.

Sono componenti di diritto del Direttivo di Sezione:

- il Presidente della Sezione Territoriale Regionale
- Il Vice Presidente della Sezione Territoriale Regionale

- Il Segretario della Sezione Territoriale Regionale.

ART. 51 (Elezioni dei Componenti del Direttivo di Sezione)

Le elezioni dei componenti del Direttivo di Sezione devono tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale.

Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.

Le candidature – individuali - devono essere presentate dai Soci iscritti alla Sezione al Presidente della Sezione Territoriale Regionale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci della Sezione che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo dell'Organo. Qualora non siano presentate candidature, oppure siano presentate in numero inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, saranno eleggibili tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

L'assemblea inoltre vota, tra i Soci, 3 (tre) sostituti che subentreranno, in ordine di preferenza, in caso di dimissioni, decadenza o esclusione di uno dei Componenti del Direttivo di Sezione. In caso di subentro di un nuovo Componente, il mandato si intende validamente espletato ai fini elettivi ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere e designare ivi compresi i sostituti, e può ricevere deleghe dai Soci aventi diritto di voto per un numero non superiore a due.

Vengono eletti i Soci che ricevono il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il Socio che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; a parità di anzianità di iscrizione, verrà eletto il Socio più anziano di età. Saranno ritenute nulle le preferenze di voto eccedenti il numero massimo previsto.

ART.52 (Compiti del Direttivo di Sezione)

Il Direttivo di Sezione formula e realizza i programmi e le attività della Sezione Territoriale, attuandone gli indirizzi e deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

La partecipazione al Direttivo di Sezione è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

ART. 53 (Funzionamento Direttivo di Sezione)

Il Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, almeno una volta al mese, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare a mezzo posta elettronica (o strumento equipollente) almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.

La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno metà dei Componenti che ne facciano richiesta scritta al Presidente, specificando anche l'ordine del giorno.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno metà dei Componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Direttivo di Sezione sono sinteticamente riportate nel verbale della seduta redatto dal Segretario, il quale lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

Il Direttivo di Sezione può affidare particolari incarichi a propri membri ed istituire commissioni di lavoro per l'approfondimento di temi di studio e per realizzare scopi predeterminati, chiamando a farne parte anche Colleghi non iscritti all'Associazione.

ART. 54 (Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale)

L'Assemblea ordinaria dei soci iscritti nella Sezione Territoriale Regionale:

- determina le linee programmatiche della Sezione Territoriale dell'Associazione;

- elegge fra gli iscritti della Sezione Territoriale Regionale aventi diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttivo di Sezione ed il Collegio territoriale dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria:

- approva lo Statuto della Sezione ed le sue eventuali modifiche.

ART. 55 (Validità dell'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale Regionale)

L'Assemblea degli iscritti alla Sezione viene convocata almeno una volta all'anno, anche in videoconferenza, ed è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. La verifica è effettuata dal Presidente dell'Associazione ovvero, per sua delega, dal Segretario della Sezione, ovvero in sua assenza, da altro componente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione Territoriale Regionale ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età presente.

ART. 56 (Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci delle Sezioni Territoriali Regionali)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per:

- le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei Soci iscritti nella Sezione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno metà dei Soci iscritti nella Sezione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 57 – Sezioni Territoriali Locali (ove è presente una Sede di Tribunale)

Su istanza di almeno 10 (dieci) Soci, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere costituite Sezioni Territoriali Locali ove è presente una Sede di Tribunale. I Soci fondatori della Sezione Territoriale Locale non possono essere i medesimi Soci fondatori della Sezione Territoriale Regionale di appartenenza, ove esistente.

I Soci della Sezione Territoriale Locale sono iscritti di diritto alla Sezione Territoriale Regionale, ove esistente. I Soci iscritti alla Sezione Territoriale Regionale, su loro richiesta, possono essere inseriti nella Sezione Territoriale Locale di appartenenza, ove esistente.

I Soci fondatori della Sezione Territoriale Locale, all'atto della costituzione, eleggono il Segretario. Il Segretario eletto nomina, tra i soci iscritti, il Vice Segretario.

ART. 58 – Segretario e Vice Segretario della Sezione Territoriale Locale

Il Segretario rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Segretario può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.

Il Segretario, coadiuvato dal Vice Segretario, coordina le attività della Sezione Locale, formula e realizza i programmi e le attività, attuandone gli indirizzi e le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sono coordinati dal Direttivo della Sezione Territoriale Regionale di appartenenza ove esistente; in mancanza della Sezione Territoriale Regionale di appartenenza, sono coordinati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Segretario in data anteriore alla scadenza del mandato, sono indette entro 30 (trenta) giorni nuove elezioni dal Presidente della Sezione Territoriale Regionale, ove costituita; in mancanza, sono indette dal Presidente Nazionale.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione del Vice Segretario, il Segretario della Sezione Locale provvede alla sua sostituzione secondo le modalità precedentemente indicate, ed il mandato si intende validamente espletato ove il subentrante rimanga in carica per almeno 18 (diciotto) mesi.

Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci iscritto alla Sezione Territoriale Locale.

Il Vice Segretario predispone gli atti di competenza, sostituendolo in caso di impedimento o temporanea assenza.

Le elezioni del Segretario e del Vice Segretario di Sezione devono tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Locale.

Sono eleggibili tutti i Soci iscritti nella Sezione Locale aventi diritto di voto. Ogni Socio può ricevere deleghe (dagli aventi diritto di voto) per un non superiore a 2 (due). Viene eletto il Socio che ha ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il Socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di parità di anzianità di iscrizione, è eletto Socio che è più anziano di età.

ART. 59 (Centro Studi della Sezione Territoriale Regionale)

Il Centro Studi è composto da un numero variabile di membri (modificabile in qualunque momento) scelti dal suo Direttore sulla base di riconosciute competenze giuridiche; possono farne parte anche soggetti non iscritti all'Associazione.

Il Centro Studi individua temi ed argomenti di approfondimento culturale e professionale per gli Avvocati e gli altri operatori del diritto, coordina gli eventi formativi, in coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale di RNF; è inoltre responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.

Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale ne è componente di diritto.

ART. 60 (Direttore del Centro Studi della Sezione Territoriale Regionale)

Il Presidente della Sezione nomina il Direttore del Centro Studi, che ha la funzione ed il compito di gestirne e coordinarne le attività. Il Direttore rimane in carica 3 (tre) anni, con possibilità di essere rinominato. Il Direttore del Centro Studi individua, tra i suoi componenti, i Referenti delle diverse aree tematiche di carattere giuridico. Le riunioni sono indette e dirette dal Direttore e possono svolgersi anche in videoconferenza, senza particolari formalità. La partecipazione al Centro Studi è compatibile con l'assunzione di cariche o incarichi all'interno dell'Associazione.

ART. 61 (Collegio territoriale dei Probiviri)

Il Collegio Territoriale dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, è eletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale, su proposta del Consiglio Direttivo. Rimane in carica 3 (tre) anni, con possibilità per i suoi componenti di essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio, all'atto della costituzione, elegge tra i suoi componenti il Presidente. Si riunisce con preavviso di 5 (cinque) giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del Presidente, o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il Collegio è competente anche per tutte le controversie insorte nell'ambito delle Sezioni Territoriali Locali costituite.

ART.62 (Compiti del Collegio territoriale dei Probiviri)

La funzione del Collegio Territoriale dei Probiviri è di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio territoriale opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea della Sezione territoriale. Il Collegio agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo Nazionale che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Il Collegio, inoltre:

- decide sulle controversie insorte all'interno della Sezione Territoriale con decisioni inappellabili;
- esprime parere, su istanza di Organi associativi o di singoli Soci della Sezione Territoriale, su qualsiasi questione attinente la corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché del codice deontologico e di comportamento;
- esercita l'azione disciplinare su istanza di Organi associativi o di singoli Soci della Sezione Territoriale, in presenza di violazioni alle norme di cui al presente Statuto o in presenza di violazioni alle norme dello Statuto della sezione territoriale.

I provvedimenti di sospensione o di esclusione del Socio rimangono di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri: in tale evenienza il Collegio Territoriale dei Probiviri trasmette tempestivamente gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri che cura la relativa istruttoria.

Restano ferme le competenze del Giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

ART.63 (Norme di comportamento ed obbligo di riservatezza dei componenti del Collegio territoriale dei Probiviri)

Si intendono qui espressamente richiamate le previsioni di cui al precedente art. 36.

ART.64 (Funzionamento del Collegio Territoriale dei Probiviri)

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e 3 (tre) i suoi Componenti e delibera a maggioranza, in aderenza alla previsione di cui al precedente art. 37, che si intende qui espressamente richiamato in ogni sua parte. Il Presidente del Collegio provvede alla sua convocazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio di Rete Nazionale Forense, affinché il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo averne preso visione, adotti i provvedimenti consequenziali.

ART.65 (Procedimento disciplinare del Collegio territoriale dei Probiviri)

Il Collegio territoriale dei Probiviri esercita l'azione disciplinare con le modalità di cui all'art. 38 e con le limitazioni ed esclusioni di cui al precedente art. 62. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, il Collegio, entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione, notifica l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di avvio del procedimento, con proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, con la comminazione di sanzione di cui all'art. 38, ferme le previsioni di cui all'art.60.

Art.66 (Conciliazione di controversie interne da parte del Collegio territoriale dei Probiviri)

Le controversie insorte tra Organi, tra Soci della Sezione territoriale, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio territoriale dei Probiviri. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio del procedimento.

TITOLO VI

Affiliazioni, durata e scioglimento dell'Associazione

ART.67 (Affiliazioni)

Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi alla Rete Nazionale Forense e partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale con propri delegati con diritto ad un solo voto, secondo le modalità appositamente stabilite dallo stesso Consiglio Nazionale, il quale determina anche il contributo annuale dovuto dalle associazioni affiliate.

ART.68 (Durata dell'Associazione)

La Durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.69 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, ferme le previsioni di cui al precedente art. 10, l'Assemblea generale nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilirà la determinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione.

ART.70 (Rinvio alla Legge)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal libro I, titolo II, capo II del codice civile.

Il presente statuto, avente efficacia novativa, sostituisce ed abroga il precedente Statuto registrato il 21/06/2021.

Palermo, li 02.03.2024

IL PRESIDENTE

Avv. Angelo RUBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria CELI